II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

DECISIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO

dell'11 agosto 1987

che stabilisce il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e la Tunisia per i prodotti di competenza del trattato CECA

(87/456/CECA)

I RAPPRESENTANTI DEI GOVERNI DEGLI STATI MEMBRI DELLA COMUNITÀ EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, RIUNITI IN SEDE DI CONSIGLIO,

considerando che sono stati conclusi accordi tra gli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, da un lato, e l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano e la Tunisia dall'altro;

considerando che i protocolli agli accordi predetti, da concludere a seguito dell'adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, devono essere approvati dalle parti contraenti conformemente alle rispettive procedure;

considerando che, in attesa che siano espletate dette procedure necessarie per l'entrata in vigore dei protocolli, è opportuno stabilire il regime applicabile agli scambi della Spagna e del Portogallo con i paesi in questione, in sostituzione del regime stabilito con la decisione 86/69/CECA [1],

DECIDONO:

Articolo 1

Il Regno di Spagna e la Repubblica portoghese applicano agli scambi con l'Algeria, l'Egitto, la Giordania, il Libano, la Tunisia e la Turchia, qui di seguito denominati «paesi terzi mediterranei», il regime risultante dagli accordi, fatte salve le condizioni particolari sotto indicate.

Articolo 2

I prodotti oggetto degli accordi, originari di ciascuno dei paesi terzi mediterranei, beneficiano a tutti gli effetti, quando vengono importati nelle isole Canarie e a Ceuta o Melilla, dello stesso regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale della Comunità compresa l'imposta detta «arbitrio insular — tarifa general» applicata nelle isole Canarie, a condizione che il paese terzo mediterraneo interessato conceda alle importazioni dei prodotti oggetto degli accordi e originari delle isole Canarie e di Ceuta o Melilla lo stesso regime doganale accordato ai prodotti importati dalla Spagna e originari dello stesso paese.

Articolo 3

1. Per i prodotti di cui agli accordi, il Regno di Spagna procede al disarmo dei dazi doganali applicabili alle importazioni originarie dei paesi terzi mediterranei, secondo il seguente scadenzario:

— alla data in cui ha efficacia la presente decisione, ogni dazio è ridotto al 77,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 62,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 47,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 35,0 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 22,5 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1992, ogni dazio è ridotto al 10,0 % del dazio di base;

— l'ultima riduzione, del 10 %, viene effettuata il 1° gennaio 1993.

2. Il dazio di base sul quale devono essere operate per ogni prodotto le riduzioni successive di cui al paragrafo 1 è il dazio effettivamente applicato il 1° gennaio 1985 dal Regno di Spagna nei confronti della Comunità.

[1] GU n. L 75 del 20. 3. 1986, pag. 26.

3. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Articolo 4

1. Per i prodotti di cui agli accordi, la Repubblica portoghese abolisce i dazi doganali alle importazioni dei prodotti originari dei paesi terzi mediterranei, a decorrere dalla data in cui ha efficacia la presente decisione.

2. In deroga al paragrafo 1, per il prodotto di cui al paragrafo 3 originario dei paesi terzi mediterranei e per i prodotti di cui all'allegato originari dell'Egitto, la Repubblica portoghese procede al disarmo dei dazi doganali, secondo il ritmo seguente:

— alla data in cui ha efficacia la presente decisione, ogni dazio è ridotto all'80 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1988, ogni dazio è ridotto al 65,0 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1989, ogni dazio è ridotto al 50,0 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1990, ogni dazio è ridotto al 40,0 % del dazio di base;

— il 1° gennaio 1991, ogni dazio è ridotto al 30,0 % del dazio di base;

— le due ultime riduzioni, ciascuna del 15 %, vengono operate rispettivamente il 1° gennaio 1992 e il 1° gennaio 1993.

3. Per il prodotto di seguito indicato il dazio di base applicato dalla Repubblica portoghese è del 20 %.

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo: ex B. altre lamiere: IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie: ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA): — rivestite di cloruro di polivinile

4. Per i prodotti elencati in allegato, il dazio di base sul quale devono essere operate le successive riduzioni di cui al paragrafo 2 è il dazio applicato dalla Repubblica portoghese nei confronti dell'Egitto al 1° gennaio 1985.

5. Le aliquote dei dazi calcolate in conformità dei paragrafi precedenti sono applicate arrotondando alla prima cifra decimale, senza tener conto della seconda cifra decimale.

Articolo 5

Le seguenti tasse, applicate dalla Repubblica portoghese negli scambi con i paesi terzi mediterranei, sono progressivamente abolite secondo il seguente scadenzario:

a) la tassa dello 0,4 % ad valorem applicata alle merci importate temporaneamente, alle merci reimportate (ad eccezione dei container) e alle merci importate in regime di perfezionamento attivo caratterizzato dal rimborso dei dazi riscossi all'importazione delle merci impiegate dopo l'esportazione dei prodotti ottenuti («drawback») è ridotta allo 0,2 % alla data in cui ha efficacia la presente decisione e abolita il 1° gennaio 1988.

b) la tassa dello 0,9 % ad valorem applicata alle merci importate per il consumo è ridotto allo 0,6 % il 1° gennaio 1989, allo 0,3 % il 1° gennaio 1990 e abolita il 1° gennaio 1991.

Articolo 6

Se il Regno di Spagna o la Repubblica portoghese sospendono totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi o delle tasse di cui agli articoli 3 e 4, applicabili ai prodotti importati dalla Comunità nella sua composizione al 31 dicembre 1985, essi sospendono o riducono altresì, nella medesima percentuale, i dazi o le tasse applicabili ai prodotti originari dei paesi terzi mediterranei.

Articolo 7

Le modifiche delle norme sull'origine rese necessarie dall'adesione di Spagna e Portogallo e adottate dai consigli di cooperazione sono applicabili ai prodotti oggetto della presente decisione.

Articolo 8

All'articolo 1 della decisione 86/69/CECA i termini «Algeria», «Egitto», «Giordania», «Libano» e «Tunisia» sono soppressi.

Articolo 9

La presente decisione ha efficacia il 1° settembre 1987.

Essa è applicabile per ciascuno dei paesi terzi mediterranei sino all'entrata in vigore del relativo protocollo.

Gli Stati membri prendono le misure necessarie all'esecuzione della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, addì 11 agosto 1987.

Il Presidente

K. E. TYGESEN

ALLEGATO

Elenco di cui all'articolo 4, paragrafo 2

Numero della tariffa doganale comune	Designazione delle merci
73.11	Profilati di ferro o di acciaio, laminati o estrusi a caldo, fucinati, oppure ottenuti o riniti a freddo; palancole di ferro o di acciaio, anche forate o fatte di elementi riuniti:
	A. Profilati:
	ex I. semplicemente laminati o estrusi a caldo (CECA):
	— Angolari ad ali uguali o ineguali, la cui ala più larga non supera 200 mm di larghezza, semplicemente laminati a caldo
	— Profilati ad T, di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente laminati a caldo
	— Profilati da I e ad H, di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente laminati a caldo
	— Profilati ad U, di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente laminati a caldo
	IV. placcati o lavorati alla superficie (lucidati, rivestiti, ecc.):
	a) semplicemente placcati:
	ex 1. laminati o estrusi a caldo (CECA):
	— Angolari ad ali ugiali o ineguali, la cui ala più larga non supera 200 mm di larghezza, semplicemente placcati o laminati a caldo
	— Profilati a T, di altezza non superiore a 180 mm, semplicemente placcati o laminati caldo
	— Profilati ad I o ad H, di altezza non superiore a 340 mm, semplicemente placcati o laminati a caldo
	— Profilati ad U, di altezza non superiore a 320 mm, semplicemente placcati o laminati a caldo
73.13	Lamiere di ferro o di acciaio, laminate a caldo o a freddo:
	A. Lamiere dette «magnetiche»:
	ex I. aventi, qualunque sia il loro spessore, una perdita in watt non superiore a 0,75 watt (CECA):
	— laminate a freddo
	ex II. altre (CECA):
	— laminate a freddo
	B. Altre lamiere:
	II. semplicemente laminate a freddo, dello spessore:
	b) di più di 1 mm ma meno di 3 mm (CECA)
	c) di 1 mm o meno (CECA)
	ex III. semplicemente lucidate o levigate a superficie specolare (CECA):
	— laminate a freddo
	IV. placcate, rivestite o altrimenti trattate alla superficie:
	b) stagnate (CECA)
	ex c) zincate o piombate (CECA)
	— altrimenti zincate
	ex d) altre (ramate, ossidate artificialmente, laccate, nichelate, verniciate, placcate, parcherizzate, litografate, ecc.) (CECA):
	— laminate a freddo
	V. altrimenti foggiate o lavorate:
	a) semplicemente tagliate in forma diversa dalla quadrata o dalla rettangolare:
	ex 2. altre (CECA):
	— laminate a freddo